



COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile

ORDINANZA DELLA SINDACA

ATTO N. ORD 4 DEL 05/01/2026

OGGETTO: CHIUSURA E SGOMBERO DELL'INTERO STABILE AL CIV. 107 DI VIA SAN PIER D'ARENA E CONTESTUALE CHIUSURA DI TUTTE LE ATTIVITA' E DEI LOCALI POSTI AL PIANO TERRA DELLO STABILE, CIVICI 321-323-325-327 ROSSI, A CAUSA DI DISSESTO STATICO DEL SOLAIO INTERPOSTO TRA GLI INTERNI 3 E 6.

CONTESTUALE REVOCA PARZIALE DELLE DISPOSIZIONI DI SGOMBERO E CHIUSURA PER IL VANO SCALE CONDOMINIALE E PER PARTE DELLE UNITA' IMMOBILIARI SGOMBERATE A SEGUITO DI VERIFICHE ATTESTATE DA TECNICO ABILITATO.

La Sindaca

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Premesso che:

- in data 16/12/2025, personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità riceveva una richiesta di pronto intervento da parte della Centrale Operativa della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco intervenuti, causa urgente segnalazione di dissesto statico del solaio interposto tra gli appartamenti interni 3 e 6 del civ. 107 di Via San Pier d'Arena;
- in sede di sopralluogo, esperito congiuntamente al Funzionario di Guardia dei Vigili del Fuoco, si constatava il parziale cedimento di un solaio dell'appartamento int. 6, con conseguente "rilassamento strutturale" del solaio ligneo a causa delle demolizioni eseguite nel sottostante appartamento avente interno 3;
- in considerazione dello stato generale dei luoghi, al fine di tutelare l'incolumità pubblica -

Documento sottoscritto digitalmente

ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. e sino al ripristino delle condizioni di sicurezza attestate da un tecnico abilitato - si disponeva:

- la chiusura e lo sgombero dell'intero stabile avente civ. 107 nella Via San Pier D'Arena;
- la contestuale chiusura di tutte le attività e dei locali posti al piano terra dello stabile (civici 321-323-325-327 rossi);

Considerato che all'interno della Relazione Tecnica relativa al sopralluogo del 16/12/2025 – rif. prot. 0650737.I del 18/12/2025 - emerge la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti ai sensi del menzionato art. 54 ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

Dato atto delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, che hanno richiesto interventi di immediata necessità ed urgenza, giustificando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

Dato atto che del provvedimento di sgombero e chiusura è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come da Nota Prot. n. 0648725.U del 17/12/2025;

Considerato altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Funzionario T.E.Q. dell'Ufficio Pubblica Incolumità Arch. Niccolò Poggesi;

- il Responsabile del Procedimento è la Dirigente della Protezione Civile Ing. Irene Marras che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento e che attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

ORDINA

anche a convalida di quanto disposto sul posto in sede di sopralluogo del 16/12/2025 dall'Ufficio Pubblica Incolumità – e successivamente con la nota prot. 0648725.U del 17/12/2025 – fino al ripristino delle condizioni di sicurezza attestate da un tecnico abilitato alla professione:

- la chiusura e lo sgombero dell'intero stabile avente civ. 107 nella Via San Pier D'Arena;
- la contestuale chiusura di tutte le attività e dei locali posti al piano terra dello stabile (civici 321-323 325-327 rossi);

Vista inoltre la dichiarazione di avvenuta messa in sicurezza parziale - di cui al protocollo n. 0659933.E del 23/12/2025 - sottoscritta dal tecnico incaricato Ing. Daniele Merlo

(Ordine Ingegneri Genova 9421 A) nella quale il tecnico attesta le verificate condizioni di sicurezza per i soli interni 2-4-5-7-9-10-11-12 del civ. 107 di Via San Pier D'Arena, incluso libero accesso tramite il vano scala condominiale e per i soli locali del piano terra ad uso commerciale contraddistinti dai civv. 325 rosso e 327 rosso di Via San Pier D'Arena;

Vista altresì la relazione tecnica del sopralluogo svolto in data 24/12/2024 dal personale del civico Ufficio Pubblica Incolumità, registrata al prot. n. 0661287.I del 24/12/2025, dalla quale emerge la verifica da parte dell'Ufficio di quanto dichiarato dal tecnico nella relazione di messa in sicurezza e la conseguente revoca parziale delle disposizioni interdittive sulla base della sopra citata dichiarazione 0659933.E del 24/12/2025;

Dato atto che del provvedimento di parziale revoca delle misure di sgombero e chiusura è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con nota prot. 0660552.U del 24/12/2025 e che, ai sensi della medesima disposizione, il presente provvedimento sarà allo stesso notificato;

ORDINA CONTESTUALMENTE

- la revoca parziale delle misure cautelative di sgombero dello stabile al civico 107 di Via Sampierdarena, come disposto sul posto dall'Ufficio Pubblica Incolumità in data 24/12/2025 e, successivamente, con la sopra citata Nota prot. 0660552.U del 24/12/2025 per le sole seguenti unità immobiliari:

- interni 2-4-5-7-9-10-11-12 del civ. 107 di Via San Pier D'Arena, incluso libero accesso tramite il vano scala condominiale;

- locali del piano terra dello stabile contraddistinti dai civv. 325 rosso e 327 rosso di Via San Pier D'Arena;

- il conseguente mantenimento delle disposizioni di interdizione per gli interni 1-3-6-8 del civ. 107 di Via San Pier D'Arena e per i locali commerciali contraddistinti dai civv. 321 rosso e 323 rosso.

DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- all'Area Corpo di Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale - Unità Territoriale Valpolcevera;
- al Municipio 2 Centro Ovest, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;

Documento sottoscritto digitalmente

- ad AMIU Genova, per conoscenza;
- all'Area Politiche Sociali e Welfare cittadino - Direzione Servizi per Fragilità e Vulnerabilità Sociale, per quanto di competenza;
- alla Direzione Edilizia Privata, per conoscenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

La violazione delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza può comportare responsabilità ai sensi dell'art. 650 c.p. ed è sanzionabile ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000.

IL VICESINDACO
ALESSANDRO LUIGI TERRILE

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.